

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INDUSTRIE METALMECCANICHE TICINESI**

### **I. DENOMINAZIONE E SEDE**

#### **Art. 1**

Sotto la denominazione "Associazione Industrie Metalmeccaniche Ticinesi" (AMETI) è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 ss. CCS.

Le designazioni contenute nei presenti statuti vanno intese anche per le persone di sesso femminile.

#### **Art. 2**

La durata dell'associazione è indeterminata.

#### **Art. 3**

La sede dell'associazione è presso il proprio segretariato.

### **II. SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 4**

L'AMETI ha lo scopo di salvaguardare gli interessi delle ditte associate in qualità di datori di lavoro e di promuovere i rapporti fra i soci, in particolare per quanto riguarda:

- a) la gestione di un centro di formazione professionale per apprendisti con relativa organizzazione di corsi interaziendali
- b) la promozione e l'organizzazione di corsi di formazione per adulti
- c) la ricerca di condizioni vantaggiose presso fornitori comuni di beni e di servizi
- d) lo scambio reciproco di informazioni tra gli associati

### **III. SOCI**

#### **Art. 5**

L'AMETI si compone di ditte iscritte a Registro di commercio del Cantone Ticino e del Cantone dei Grigioni, aventi:

- a) carattere industriale
- b) la propria sede effettiva nel Cantone Ticino e Valli Mesolcina e Calanca

#### **Art. 6**

La domanda d'ammissione di un nuovo socio deve essere presentata in forma scritta.

#### **Art. 7**

Le eventuali dimissioni devono essere presentate in forma scritta, mediante lettera raccomandata, per il 31 dicembre dell'anno in corso, con almeno tre mesi di preavviso.

#### **Art. 8**

L'esclusione di un socio può essere decretata qualora egli contravvenga agli statuti, trascuri il pagamento della quota sociale, non si assoggetti alle decisioni sociali o nuoccia al buon nome e agli interessi dell'Associazione.

#### **Art. 9**

Il socio dimissionario o escluso perde ogni diritto sul patrimonio sociale.  
La quota sociale è dovuta fino alla fine dell'esercizio in corso.

#### **Art. 10**

La quota sociale è stabilita dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 11**

Gli impegni dell'Associazione sono garantiti esclusivamente con il patrimonio sociale, esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

### **IV. L'ASSEMBLEA GENERALE**

#### **Art. 12**

L'Assemblea Generale è convocata ordinariamente una volta all'anno, entro fine ottobre.

Potrà essere convocata straordinariamente su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci.

La convocazione, con la lista delle trattande, avviene per iscritto con preavviso di almeno dieci giorni.

#### **Art. 13**

Sono di competenza dell'Assemblea Generale:

- la nomina del Presidente e degli organi statutari;
- la determinazione della quota sociale;
- l'esame e l'approvazione dei conti d'esercizio ed il relativo scarico al Consiglio Direttivo;
- l'approvazione e gli emendamenti statutari;
- l'esclusione dei soci su preavviso del Consiglio Direttivo;
- la delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo su trattande iscritte all'ordine del giorno.

#### **Art. 14**

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Una persona non può rappresentare più soci.

#### **Art. 15**

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a semplice maggioranza qualunque sia il numero dei soci presenti. Fanno eccezione: la revisione dello statuto, l'esclusione dei soci e lo scioglimento dell'Associazione per le quali occorre la maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei soci presenti. L'Assemblea delibera normalmente per alzata di mano. In caso di parità di voti fa stato quello del Presidente. Ogni socio può chiedere lo scrutinio segreto.

**Art. 16**

L'esercizio annuale inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre.

**V. CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 17**

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea Generale ed è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri. Resta in carica per tre anni e alla scadenza è rieleggibile.

**Art. 18**

Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- la nomina del segretario-cassiere;
- l'ammissione di nuovi Soci;
- l'amministrazione del patrimonio sociale;
- l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- le deliberazioni che per legge o per statuto non siano espressamente riservate all'Assemblea Generale.

**Art. 19**

Di fronte a terzi, l'Associazione è vincolata dalla firma del presidente abbinata a quella di un altro membro del Consiglio Direttivo o del responsabile del segretariato.

**VI. UFFICIO DI REVISIONE**

**Art. 20**

L'ufficio di revisione è composto da due revisori e da un supplente. Resta in carica per tre anni e alla scadenza è rieleggibile.

**VII. DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 21**

In caso di scioglimento dell'Associazione, a liquidazione avvenuta il suo patrimonio sarà destinato ad un'istituzione al beneficio dell'esenzione fiscale.

**Art. 22**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni degli art. 60 ss del CCS.

\*\*\*\*\*

Il presente statuto sostituisce il precedente del 28 agosto 1944 aggiornato il 09.11.1954, 15.05.1968, 14.06.1971, 20.11.1978, 11.09.1985, 28.11.2000, 20.04.2005 e 26.04.2006.

**Approvato il 23 novembre 2016 dall'Assemblea Generale straordinaria dei soci AMETI entra immediatamente in vigore.**